

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 17 gennaio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" del 30 novembre 2016, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi sul clima. Tale pacchetto comprende una comunicazione e otto proposte legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di *governance* per l'Unione dell'energia;

considerato, in particolare, che la proposta COM(2016) 761:

- modifica la direttiva 2012/27/UE al fine di adeguare l'obiettivo di efficienza energetica all'orizzonte 2030. Essa si prefigge, inoltre, di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Infine, rafforza le disposizioni riguardanti gli aspetti sociali dell'efficienza energetica disponendo che gli Stati tengano conto delle condizioni di precarietà al momento di mettere a punto i regimi obbligatori di efficienza energetica o le misure alternative;

- all'articolo 1, introduce nella direttiva 2012/27/UE un obiettivo vincolante per l'Unione europea di miglioramento dell'efficienza energetica del 30 per cento entro il 2030. Secondo la Commissione europea tale scelta determinerà numerosi vantaggi per l'Unione europea in termini di risparmio energetico, di PIL, di competitività delle imprese europee, di posti di lavoro, di sicurezza energetica e di costi sanitari e ambientali;

- modifica l'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, per stabilire che gli Stati membri dovranno allineare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica al predetto obiettivo del 2030 e notificarli nell'ambito dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia (COM(2016) 759). I contributi nazionali saranno valutati in vista del raggiungimento dell'obiettivo 2030 e saranno eventualmente proposte misure supplementari a tal fine;

- trasfonde l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, che impone agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, nella direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti, sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici;

- modifica l'articolo 7, per estendere al 2030 l'obbligo vincolante per gli Stati membri, di risparmio energetico annuo pari all'1,5 per cento del volume di vendita energetica ai clienti finali rispetto al triennio precedente, nonché per ribadire che gli Stati membri possono scegliere di realizzare i risparmi energetici prescritti attraverso un regime obbligatorio di efficienza energetica (di cui all'articolo 7-*bis*), misure alternative (articolo 7-*ter*) o una combinazione dei due approcci. Vengono semplificate le modalità di calcolo dei risparmi energetici, nell'ambito dei quali potranno ora essere conteggiati in toto le misure di ristrutturazione degli edifici. Inoltre, si impone agli Stati membri di includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica, e nell'ambito delle misure alternative, requisiti a finalità sociale destinati alle famiglie in condizioni di precarietà energetica, ovvero che presentano difficoltà nel far fronte alle spese per l'acquisto di energia;

- introduce l'articolo 9-*bis* che stabilisce che entro il 1° gennaio 2020 i contatori e contabilizzatori nuovi debbano essere leggibili a distanza, obbligo che viene esteso, dal 1° gennaio 2027, anche ai contatori e contabilizzatori già installati;

- introduce ulteriori modifiche alla direttiva 2012/27/UE, volte a rafforzare il ruolo dei consumatori, la trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia, i poteri di delega conferiti alla Commissione europea, il riesame della direttiva entro il 28 febbraio 2024;

considerato che la proposta è stata segnalata dal Governo, il 6 dicembre 2016, fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione nel settore dell'energia, tra cui il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di raggiungere un risparmio energetico pari al 30 per cento entro il 2030, a livello di Unione, non può essere conseguito dagli Stati membri autonomamente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto l'obbligo vincolante per gli Stati membri, di risparmio energetico annuo pari all'1,5 per cento del volume di vendita energetica ai clienti finali rispetto al triennio precedente, necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo europeo entro il 2030, non rappresenta un onere eccessivo rispetto al medesimo obbligo già vigente entro il 2020. Inoltre gli Stati membri continueranno a mantenere la libertà di scelta delle modalità di attuazione dell'obbligo di risparmio energetico, in conformità dei rispettivi contesti politici e condizioni di mercato.

Luis Alberto Orellana